



COMUNE DI FROSINONE

Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali

Servizio Economico S.U.A.P.

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

(D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e L.R. n. 22 del 06/11/2019)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale N.12 del 30 Marzo 2021

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Esercizio dell'attività

Art. 4 - Normativa igienico-sanitaria

TITOLO II

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO

Art. 5 - Posteggi liberi da assegnare in concessione

Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione

Art. 7 – Subingresso dell'autorizzazione- Scambio di posteggi

Art. 8 - Tipologie merceologiche

Art. 9 - Cessazione dell'attività

Art. 10 - Limiti all'esercizio dell'attività

Art. 11 - Mercato settimanale

Art. 12 - Assegnazione dei posteggi liberi - spunta

Art. 13 - Regolazione della circolazione veicolare

Art. 14 - Pulizia dell'area mercatale

Art. 15 - Funzionamento del mercato

TITOLO III

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 16 - Rilascio dell'autorizzazione

Art. 17 - Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività

Art. 18 - Orari di svolgimento dell'attività

Art. 19 - Subingresso

Art. 20 - Cessazione dell'attività

TITOLO IV

POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 21 - Determinazione dei posteggi fuori mercato e isolati.

Art. 22 - Modalità di assegnazione dei posteggi fuori mercato.

Art. 23 - Revoca e sospensione dei posteggi fuori mercato.

Art. 24 - Orari posteggi fuori mercato.

Art. 25 - Modalità di utilizzo dei chioschi.

Art. 26 – Deroghe

TITOLO V

FIERE PROMOZIONALI

Art. 27 -Riformulazione del Regolamento fiere e manifestazioni varie.

Art. 28 - Definizione di fiera

Art. 29 – Elenco delle Fiere

Art. 30 - Orari e modalità di svolgimento delle Fiere

Art. 31 - Avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi.

Art. 32 - Fiere promozionali straordinarie.

Art. 33 – Modalità di accesso degli operatori alla Fiera.

Art. 34 - Rinnovo del posteggio

Art. 35 - Scambio di posteggio. Migliorie.

Art. 36 – Esercizio della Vigilanza. Regolamentazione della circolazione stradale e pedonale

Art. 37 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori.

Art. 38 - Revoca - Sospensione della concessione di posteggio.

Art. 39 - Criteri per L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed artigiani.

TITOLO VI

CONCESSIONI TEMPORANEE E STAGIONALI

Art. 40 - Concessioni temporanee e stagionali.

Art. 41 - Requisiti per il rilascio delle concessioni temporanee

Art. 42 – Modalità di accesso alle concessioni temporanee e stagionali.

Art. 43 - Vendita di prodotti stagionali

TITOLO VII

PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 44 – Definizione di imprenditore agricolo.

Art. 45 - Modalità di svolgimento dell'attività in forma itinerante o in sede stabile.

Art. 46 - Modalità di svolgimento dell'attività nei mercati.

TITOLO VIII

SANZIONI

Art. 47 - Sanzioni pecuniarie.

Art. 48 - Sospensione dell'autorizzazione al commercio ambulante con posteggio.

Art. 49 - Revoca dell'autorizzazione al commercio ambulante con posteggio.

Art. 50 - Revoca dell'autorizzazione al commercio ambulante itinerante.

TITOLO IX

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 51 – Canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 52 – Criteri di determinazione del canone.

Art. 53 – Versamento del canone.

Art. 54 – Subentro, cessazione e rimborsi.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e in attuazione della L.R. n. 22 del 06/11/2019 e l'applicazione a tali fattispecie del Canone Unico di cui all'art.1 comma 837 e seguenti della L. 160/2019

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a. per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b. per *aree pubbliche*: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c. per *posteggio*: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d. per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e. per *mercato straordinario* si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio;
 - f. per *presenze in un mercato*: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - g. per *operatore* si intende il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e della autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;

- h. per *spunta* si intende l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato.
- i. per *spuntisti* si intendono gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nei mercati dl Comune di Frosinone e partecipano all'assegnazione dei posti non occupati il giorno di mercato dagli operatori.

Art. 3 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a. su posteggi dati in concessione per dieci anni, fermo rimanendo la procedura di rinnovo di cui alle linee guida della D.G.R. n. 1042 del 22.12.2020;
 - b. su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Comune a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 4 - Normativa igienico-sanitaria

1. Nello svolgimento dell'attività di vendita sulle aree pubbliche devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario di cui alla vigente normativa di legge e di regolamento
2. Le norme sulla sicurezza a tutela dei lavoratori e dell'incolumità pubblica vigenti nell'ordinamento giuridico e le loro modifiche ed integrazioni sono qui richiamate integralmente ed è fatto obbligo agli operatori di rispettarle scrupolosamente.

TITOLO II

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO

Art. 5 - Posteggi liberi da assegnare in concessione

1. Il Comune trasmette mensilmente alla Regione i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui al precedente comma, gli interessati presentano al Comune domanda di rilascio dell'autorizzazione comunale, con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
3. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:

- a. i propri dati anagrafici (nome/cognome, luogo e data di nascita, residenza). Nel caso di società occorre dichiarare: la ragione sociale, la sede legale, i dati anagrafici del legale rappresentante e la carica sociale ricoperta;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
 - d. la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, le caratteristiche del posteggio chiesto in concessione (numero, superficie, settore);
 - e. il settore o i settori merceologici.
4. Nella formulazione della graduatoria, da pubblicarsi entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
- a. maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
 - b. anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - c. anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

A parità dei predetti titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della stessa. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante; per quelle consegnate direttamente al Comune il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo (PEC).

5. Contro la graduatoria di cui al precedente comma è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 20 giorni dalla pubblicazione. Sull'istanza di revisione il Comune si pronuncia entro i successivi 30 giorni e l'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio comunale.

Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al precedente articolo, commi 4 e 5, e in esecuzione della stessa, è rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita, contestualmente alla concessione del relativo posteggio.
2. L'operatore commerciale può avere in concessione un massimo di tre posteggi.

Art. 7 – Subingresso dell'autorizzazione – Scambio di posteggi

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di sub-ingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto sub-ingresso.
3. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività e non comunichi al Comune l'avvenuto sub-ingresso entro 3 mesi dalla data di acquisto del titolo decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 20 giorni, concedibile in caso di comprovata necessità.

4. Il subentrante per causa di morte che non è in possesso dei requisiti soggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo ha comunque facoltà a continuare, a richiesta e a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che entro un anno da tale data acquisisca i predetti requisiti e comunichi al Comune la prosecuzione dell'attività chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. (FERMA RESTANDO LA REGOLARITA' DEI VERSAMENTI DEL DANTE CAUSA....);

5. Scambio di posteggio

Lo scambio di posteggio è consentito a condizione che avvenga fra operatori che vendono prodotti dello stesso settore merceologico e appartenenti allo stesso mercato, senza modifiche della superficie assegnata.

I soggetti interessati devono presentare apposita domanda di scambio di posteggio al Settore Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali – Servizio Economico S.U.A.P. – con firme congiunte, allegando copia del relativo documento di identità. Il rilascio della nuova autorizzazione avviene entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di scambio.

Art. 8 - Tipologie merceologiche

1. Le tipologie merceologiche delle attività sono quelle indicate nella planimetria generale di localizzazione dei posteggi del mercato.
2. La reintestazione di concessioni a seguito di sub ingresso potrà essere effettuata solo per tipologie merceologiche conformi alla suddetta planimetria generale
3. L'assegnazione dei posteggi agli spuntisti potrà essere effettuata solo per tipologie merceologiche conformi alla suddetta planimetria generale.
4. La planimetria generale di localizzazione dei posteggi del mercato può motivatamente essere modificata dall'A.C. con la procedura prevista per le modifiche dei regolamenti.

Art. 9 - Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività è soggetta a semplice comunicazione al Comune entro 20 giorni dalla data di chiusura dell'attività, con contestuale restituzione dell'autorizzazione.

Art. 10 – Limiti all'esercizio dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 7 non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
2. Limitazioni temporali all'esercizio dell'attività possono essere stabilite dal Comune nei casi di indisponibilità dell'area mercatale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse.

Art. 11 - Mercato settimanale

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di giovedì, nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegata, composta da n. 215 posteggi.
2. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 6,30.
3. Dalle ore 7,30 alle ore 14,00 non possono circolare mezzi all'interno dell'area mercatale. Fanno eccezione i mezzi di soccorso e gli spuntisti; questi ultimi, però, possono accedere solo entro le ore 7,00.
4. Alle ore 15,00 tutta l'area mercatale, per consentirne la pulizia, deve essere completamente libera da

automezzi ed attrezzature.

5. Il mercato è organizzato in posteggi modulari delimitati per tutto il perimetro da segni. Il camion e le bancarelle espositive della merce debbono essere posizionati all'interno del perimetro delineato dai segni. I camion che, a causa delle dimensioni, non possono essere posizionati all'interno del posteggio, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area mercatale e in luoghi in cui la sosta sia consentita.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio minimo della misura non inferiore a ml. 1,00 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di ml. 2,50, misurata nella parte più bassa. Le suddette tende possono inoltre sporgere per non più di 50 cm. oltre l'area delimitata da segnaletica orizzontale, a condizione che non costituiscano intralcio per i mezzi di soccorso, di emergenza ed al traffico pedonale.

6. È fatto d'obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
7. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione per i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. I mercati coincidenti con tali festività potranno essere anticipati.

Art. 12 - Assegnazione dei posteggi liberi - spunta

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni a partire dalle ore 7,30 e fino alle ore 8,00 sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese. Sarà cura del personale della Polizia Locale verificare le priorità di assegnazione.

Art. 13 - Regolazione della circolazione veicolare

1. Allo scopo di garantire la sicurezza e la tranquillità degli operatori e degli utenti, l'area mercatale è interdetta, con ordinanza del responsabile del servizio competente, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, fatta eccezione per i veicoli utilizzati dagli operatori e strettamente connessi nell'attività di vendita, salvo deroga.

Art. 14 - Pulizia dell'area mercatale

1. Gli operatori di mercato devono rispettare le regole per la raccolta dei rifiuti in vigore nel Comune.
2. I commercianti di pesce devono:
 - provvedere ad attenuare l'odore derivante dallo scarico a terra dell'acqua che è stata a contatto con il pesce utilizzando idonei prodotti deodoranti/disinfettanti, che devono essere utilizzati nell'area del posteggio e nei tombini adiacenti il posteggio;
 - evitare lo sgocciolamento diretto dell'acqua di conservazione del pesce sul suolo che deve essere protetto adeguatamente.

Art. 15 - Funzionamento del mercato

1. Nello svolgimento del mercato vanno rispettate le seguenti disposizioni:
 - rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi;

- è vietato adottare sistemi di vendita che arrechino disordini sul mercato;
- è vietato detenere materie che siano causa di cattive e nocive esalazioni;
- è vietato utilizzare apparecchi sonori, salvo per musica con volume sonoro minimo;
- è vietato appendere merci ai margini degli ombrelloni o delle tende al di fuori dei segni/chiodi delimitatori del posteggio;
- è vietato depositare la merce esposta in vendita sulla sede stradale;
- è vietato danneggiare, in qualsiasi modo, il suolo, i prati erbosi, le piante, gli alberi, le prese d'acqua ed elettriche, le aiuole;

è vietato collocare tende o merci in modo da intralciare, ingombrare o danneggiare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico e gli spazi di rispetto tra i posteggi.

TITOLO III

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 16 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante deve inoltrare al Comune di residenza, o in quello dove la società ha sede legale, apposita domanda in bollo, nella quale dichiara:
 - a. i propri dati anagrafici (nome/cognome, luogo e data di nascita, residenza). Nel caso di società occorre dichiarare: la ragione sociale, la sede legale, i dati anagrafici del legale rappresentante e la carica sociale ricoperta;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
 - d. di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
 - e. il settore o i settori merceologici.
2. Il Dirigente del Settore competente, effettuati gli accertamenti ed i controlli di competenza, provvede al rilascio dell'autorizzazione. La domanda si intende comunque accolta qualora il Dirigente non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa (attestata dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo). Al medesimo operatore commerciale non può essere rilasciata più di un'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi e dei canoni dovuti al Comune.

Art. 17 - Condizioni e limiti dell'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone di cui alla lettera A dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.
2. Nelle aree del territorio comunale ove è consentito l'esercizio dell'attività, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, per un tempo non superiore ad 1 ora, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
3. Agli operatori è fatto divieto di:
 - a. collocare sul suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (banchi, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili);
 - b. utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia che rechino disturbo alla quiete pubblica;
4. abbandonare sull'area utilizzata per l'attività di vendita qualsiasi tipo di rifiuto (solido o liquido).
5. Agli operatori è fatto obbligo di avere al seguito l'autorizzazione amministrativa rilasciatagli dal Comune competente, che dovrà essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
6. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti è interdetto fino ad una distanza di 500 metri.
7. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

Art. 18 - Orari di svolgimento dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

Mercati settimanali del giovedì:

- Piazzale Europa;
- Centro Storico (Largo Turriziani, Via G. Bruno)

Mercati rionali:

- Martedì e Venerdì - Piazza Bellini;
- Mercoledì - Piazza Salvo d'Acquisto;
- Sabato – Piazzale Vienna.

Gli operatori su aree pubbliche assegnatari dei posteggi osservano il seguente orario di attività:

- Dalle ore 07.00 alle ore 15.00

Nel caso di mercati straordinari pomeridiani gli operatori su aree pubbliche osservano il seguente orario:

- Dalle ore 14.00 alle ore 22.00

Art. 19 - Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal Comune di residenza del subentrante, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 22 del 06.11.2019.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
3. Il subentrante deve comunicare al Comune l'avvenuto sub-ingresso entro 3 mesi, salvo proroga di ulteriori 20 giorni in caso di comprovate necessità.
3. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione di cui al comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.
4. Il mancato rispetto dei termini prescritti dai precedenti commi comporta automaticamente la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Art. 20 - Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a semplice comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività con contestuale restituzione dell'autorizzazione.

TITOLO IV

Art. 21 – DETERMINAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO E ISOLATI.

Posteggi fuori mercato per il settore alimentare

- Via San Gerardo (parcheggio)
- Via Tiburtina (parcheggio Cotral)
- Piazza Romita
- Via A. Fabi (presso ex inceneritore)
- Via Michelangelo (presso rotatoria)
- Piazza Domenico Ferrante
- Via Licinio Refice
- Via Gaeta (parcheggio vicino ferrovia)

Svolgimento dell'attività: annuale

Cadenza giornaliera

Superficie: mq. 40 cadauno

Posteggi isolati settore alimentare

Località: Via Adige/Via Tagliamento, Via Volsci (ex SS. 156 Monti Lepini), Via San Lorenzo; Piazzale Europa

Posteggi isolati settore non alimentare

Località: Via Don Giovanni Minzoni, Piazza Romita

Svolgimento dell'attività annuale

Cadenza: giornaliera

Superficie massima: mq. 40 cadauno

Vendita fiori

n. 6 chioschi area cimiteriale, secondo le modalità definite nel rapporto concessorio in corso.

Art. 22 – Modalità di assegnazione dei posteggi fuori mercato.

L'assegnazione dei posteggi fuori mercato ed il conseguente rilascio della concessione ed autorizzazione, è effettuata dal Comune secondo le procedure e sulla base della graduatoria prevista dagli articoli 40 e 41 della Legge.

Tale graduatoria è formata secondo le seguenti priorità:

- Titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi. A parità di condizioni ha la priorità l'operatore in possesso del provvedimento di revoca più remoto;
- Operatori nei mercati già formalmente istituiti che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze effettive nel mercato, accertate secondo le modalità di cui all'art. 42, commi 2 e 3 della Legge;
- Soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio.

A parità di condizioni le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ricavabile dalla data di effettuazione della prevista raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di ulteriore parità di condizione, la domanda con il più basso numero di protocollo di entrata al Comune.

Art. 23 - Revoca e sospensione dei posteggi fuori mercato.

Si osservano le procedure di cui al TITOLO IX del presente Regolamento.

Art. 24 - Orari posteggi fuori mercato.

I concessionari di posteggio nell'area cimiteriale osservano gli orari di apertura e chiusura del Cimitero, disposti dall'Amministrazione Comunale per il periodo estivo ed invernale.

I concessionari di posteggio fuori mercato esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento osservano la disciplina oraria prevista per gli esercizi di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa.

Art. 25 - Modalità di utilizzo dei chioschi.

Per i posteggi fuori mercato concessi nell'area cimiteriale, le modalità dell'utilizzo dei chioschi ed il relativo canone da corrispondere all'Amministrazione sono disciplinati da apposito schema di convenzione allegato alla presente, fra il Comune e gli operatori interessati, redatto dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali ed approvata dalla Giunta Comunale, la cui durata è decennale con attivazione di apposito avviso pubblico a cui potranno partecipare gli operatori in regola con i pagamenti dei tributi locali.

Art. 26 – Deroghe

In sede di prima assegnazione, gli operatori su aree pubbliche a cui sono state rilasciate concessioni provvisorie per la vendita di fiori ed accessori negli ingressi laterali del cimitero, per periodi complessivi non

inferiori ad un anno, hanno titolo ad ottenere, in deroga a quanto previsto dall'art. 38 del Regolamento, l'autorizzazione di tipologia A, con concessione decennale prorogabile, dei rispettivi posteggi attualmente occupati.

I posteggi dovranno avere una superficie complessiva non inferiore a 20 mq.

In occasione della commemorazione dei defunti, limitatamente al mese di novembre, possono essere rilasciate, nelle aree limitrofe al Cimitero, autorizzazioni temporanee nei limiti degli spazi disponibili, esclusivamente per la vendita di fiori, piante ornamentali ed accessori, agli imprenditori agricoli ed agli operatori su aree pubbliche in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Il Settore Polizia Municipale, su segnalazione del Settore Sviluppo Economico e Promozione della Città provvede all'assegnazione del posteggio al fine di evitare che l'occupazione temporanea possa rappresentare intralcio al traffico veicolare e pedonale.

Alla riscossione del canone occupazione suolo pubblico provvede la Società concessionaria su segnalazione del Settore Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali.

Le richieste delle suddette concessioni temporanee devono pervenire al Comune di Frosinone, Settore Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali, entro il quindici di ottobre di ogni anno, pena la non ammissibilità, allo scopo di consentire al Settore di rilasciare le prescritte autorizzazioni per l'occupazione suolo pubblico ed effettuare le comunicazioni di rito ai Settori interessati.

TITOLO V

FIERE PROMOZIONALI

Art. 27 - Riformulazione del Regolamento fiere e manifestazioni varie

il Regolamento per la concessione e la gestione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche in occasione di fiere e manifestazioni varie, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 15.10.2015, concernente l'adozione del Documento Programmatico per il commercio su aree pubbliche.

Art. 28 - Definizione di fiera

Le fiere e le fiere straordinarie, alle quali partecipano i titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale, sono classificate secondo le seguenti tipologie:

a) In riferimento al bacino di utenza:

- Fiere di interesse locale. Rivestono carattere esclusivamente locale e si svolgono al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie ed i quartieri del capoluogo o di frazioni e località;
- Fiere di interesse regionale: richiamano una utenza eccedente il territorio comunale e si svolgono per promuovere e valorizzare, oltre agli insediamenti umani, anche la produzione agricola e non;
- Fiere di interesse nazionale. Richiamano una utenza proveniente da più parti del territorio nazionale per la varietà delle merci e dei prodotti commercializzati.

b) In riferimento alle merci vendute:

- Fiere di prodotti alimentari. Offrono all'utenza una vasta gamma di prodotti alimentari
- Fiere di merci varie. Offrono all'utenza una vasta gamma di prodotti non alimentari
- Fiere di merceologia mista. Offrono all'utenza una vasta gamma di prodotti alimentari e non
- Fiere specializzate. In esse il 90% dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e/o complementari.

c) In riferimento al periodo di svolgimento:

- Fiere ricorrenti: si svolgono per uno o più determinati giorni di ogni mese dell'anno.

- Fiere annuali. Si svolgono in uno o più determinati giorni una volta l'anno, in occasione di particolari festività, eventi cittadini o per esigenze di vivacizzazione e rivitalizzazione del territorio e della sua economia.
- Fiere stagionali. Si svolgono in uno o più determinati giorni durante una sola stagione dell'anno, per esigenze turistiche, della produzione agricola e/o artigianale.

Art. 29 – Elenco delle Fiere

Sono istituite per tradizione le seguenti fiere annuali, di interesse locale per il settore merceologico misto:

FIERA DEL SANTO PATRONO – la domenica precedente il 20 giugno: Centro Storico;

FIERA MADONNA DELLA NEVE DEL 5 AGOSTO:

Via Tiburtina, Piazza Madonna della Neve, Via Madonna della Neve e Piazza Romita;

FIERA DI SANTA FAUSTA - ULTIMA DOMENICA DI OTTOBRE:

Via Tiburtina, Piazza Madonna della Neve, Via Madonna della Neve e Piazza Romita.

Su richiesta delle Associazioni di categoria, nella fiera del 5 agosto e nella fiera dell'ultima domenica di ottobre, è consentita la Mezza Fiera, con cadenza il pomeriggio della giornata precedente le fiere, a condizione che vi sia una proposta di almeno il 60% degli operatori concessionari di posteggi nella fiera. Tale proposta deve pervenire al Comune di Frosinone - Settore Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali – Servizio Economico S.U.A.P., almeno 15 giorni prima dello svolgimento della fiera.

Sempre su richiesta delle Associazioni la fiera con cadenza il 5 agosto può essere svolta la 1° domenica di agosto, a condizione che la richiesta pervenga al Servizio di cui sopra almeno 15 giorni prima della fiera.

Art. 30 - Orari e modalità di svolgimento delle Fiere

L'orario relativo allo svolgimento dell'attività di vendita è stabilito dalle ore 7.00 alle ore 14,30. Entro le ore 15,00 gli operatori devono comunque lasciare libero il suolo pubblico destinato alla fiera. L'allestimento delle attrezzature, può avere inizio mezz'ora prima dell'inizio della fiera.

Il titolare del posteggio che non si presenta alla fiera, per la registrazione delle presenze nel punto di ritrovo stabilito in Piazza Madonna della Neve, presso il personale incaricato della Polizia Locale, perde per quel giorno il diritto al proprio posteggio.

Alle ore 8,05 ha inizio l'assegnazione dei posteggi resisi liberi, per le motivazioni di cui sopra, secondo i seguenti criteri di priorità:

- operatori già assegnatari di posteggio con il più alto numero di presenze nella fiera (miglioria)
- operatori sprovvisti di concessione con il più alto numero di presenze nella fiera (spuntisti).

Le merci del settore alimentare devono essere esposte sui banchi di vendita. Il tendone a copertura del banco stesso, deve avere un'altezza minima dal suolo di metri 2.50; può inoltre sporgere non oltre metri 0,50 dalla superficie assegnata, a condizione che non sia di intralcio ai mezzi di soccorso, di emergenza ed al traffico pedonale. L'esposizione a terra delle merci è consentita solamente ai venditori del settore non alimentare.

La superficie relativa alla concessione dei posteggi deve intendersi onnicomprensiva dello spazio occupato dal banco vendita e dallo spazio occupato dal veicolo.

L'uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione dei suoni è consentito a condizione che non si determini inquinamento acustico.

E' sempre fatto obbligo all'operatore su aree pubbliche di esibire, a richiesta, l'autorizzazione originale al personale della Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica.

I prodotti esposti sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Gli operatori che commerciano cose usate non aventi valore storico o artistico, con particolare riferimento al settore dell'abbigliamento, devono pubblicizzarlo in modo ben chiaro e visibile.

Non può essere abbandonato il posteggio prima delle ore 13,30. Il mancato rispetto di tale orario, salvo i casi di forza maggiore, comporterà la perdita del diritto al conteggio della presenza per la successiva edizione della fiera.

Art. 31 - Avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi.

Al fine dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere di cui all'art. 53, il Settore Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali – Servizio Economico S.U.A.P., predispone per ciascuna fiera, almeno novanta giorni prima dello svolgimento, un avviso pubblico da pubblicizzare mediante affissione all'albo pretorio e presso gli organi d'informazione, contenente oltre alle indicazioni sulla data e sulla durata di essa, il numero dei posteggi, le modalità ed i tempi di presentazione delle domande ed i criteri per la formazione della graduatoria, sulla cui base attribuire la titolarità dei posteggi medesimi.

Art. 32 - Fiere promozionali straordinarie.

Per esigenze straordinarie il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del Regolamento, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. E' comunque obbligatorio, in caso di previsione di reiterazione periodica, provvedere all'aggiornamento del Regolamento entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo. Nel caso di cui sopra l'assegnazione dei posteggi è effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione alla fiera, fatti salvi gli accertamenti riguardanti i requisiti soggettivi di accesso alla fiera.

La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a soggetti terzi, da specificare nella concessione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 33 – Modalità di accesso degli operatori alla Fiera.

La domanda di partecipazione e di concessione di posteggio deve essere inviata al Comune di Frosinone - Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali – Servizio Economico S.U.A.P. e Polizia Amministrativa, a mezzo Raccomandata R.R., e-mail o p.e.c., entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, e deve indicare le generalità complete, il codice fiscale, l'indirizzo, gli estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, i prodotti che si intendono commercializzare (settore alimentare/non alimentare), il numero di presenze alla fiera ed eventuali recapiti telefonici e Fax. L'assegnazione dei posteggi avviene nei limiti dei posteggi disponibili nell'area fieristica.

La graduatoria, formata sulle domande inviate, è distinta in settore alimentare/non alimentare e settore imprenditori agricoli ed artigiani e viene affissa all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni. Le eventuali osservazioni, da parte degli operatori su aree pubbliche, devono pervenire al Settore Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali – Servizio Economico S.U.A.P. entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

La graduatoria viene formulata secondo i seguenti criteri di priorità:

- maggiore numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio; in caso di parità nel numero delle presenze effettive, si procede secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura per le imprese individuali ed al repertorio economico amministrativo per le imprese societarie. L'accertamento delle presenze è effettuato dai Comuni sulla base di apposito registro istituito per ciascuna fiera;

- maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche risultante dalla maggiore età di iscrizione nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura per le imprese individuali ed al repertorio economico amministrativo per le imprese societarie;
- invalidità certificata da apposita documentazione, ai sensi delle disposizioni vigenti relative alle categorie protette;
- a parità di condizioni, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione della raccomandata con R.R., e-mail o p.e.c.
- a parità di condizioni, riguardo all'ordine cronologico di spedizione della racc. R.R. la domanda con il più basso numero di protocollo di entrata al Comune.

La graduatoria relativa all'assegnazione del posteggio deve essere affissa all'albo comunale almeno trenta giorni prima dell'inizio della fiera.

Il Servizio Economico S.U.A.P. provvede ad informare gli interessati con comunicazione scritta della data di convocazione per la scelta dei posteggi, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Nella seduta di assegnazione del posteggio, il Servizio Economico S.U.A.P. provvede a consegnare agli operatori interessati, il bollettino di pagamento contenente l'importo da corrispondere, il numero del posteggio assegnato, la relativa superficie, il numero di conto corrente e la ditta concessionaria della riscossione per conto del Comune.

La graduatoria, corredata dei posteggi assegnati e della relativa superficie, deve essere inviata, per quanto di specifica competenza, al Settore Polizia Locale, al Settore Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali ed alla Società concessionaria della riscossione per il Comune di Frosinone.

L'Amministrazione Comunale non risponde del mancato recapito di plichi in caso di indicazione da parte dell'interessato di indirizzi inesatti o insufficienti ed in caso di trasferimenti di residenza, assenze temporanee o ritardi nella consegna del plico da parte dell'Amministrazione Postale.

Per la scelta del posteggio è consentita la delega a persone munite di documento di riconoscimento e di atto di delega scritto.

Il pagamento del Canone Unico comprovante il pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere esibito al personale appositamente incaricato.

Il Comune può concedere, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi della vigente normativa, l'autogestione della fiera ai titolari di autorizzazione che vi operano o a soggetti esterni purché sia fatta richiesta da parte del 60% di essi.

A decorrere dalla Fiera di Santa Fausta e dalla Fiera Madonna della Neve del 2021, la graduatoria ha durata triennale con facoltà di rinnovo di altri tre anni, su indirizzo politico dell'Assessorato al Commercio, sentite le Associazioni di categoria.

Art. 34 - Rinnovo del posteggio

Il rinnovo della concessione del posteggio, con validità triennale, è subordinato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico da effettuarsi mediante bollettino di conto corrente postale intestato alla Società Concessionaria della riscossione del Canone Unico per il Comune di Frosinone.

L'operatore su aree pubbliche o l'imprenditore agricolo che si presenta alla fiera senza avere provveduto al pagamento del suddetto canone di occupazione suolo pubblico, può ugualmente accedere al posteggio concesso ma incorre nella sanzione prevista dall'art. 73, comma 2, del presente Regolamento, oltre all'obbligo del pagamento del canone al personale autorizzato dalla Società Concessionaria.

E' fatto obbligo al concessionario del posteggio, comunicare entro il termine di trenta giorni, al Settore Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali – Servizio Economico S.U.A.P. ed alla Società concessionaria della riscossione per il Comune di Frosinone, qualsiasi variazione intervenuta successivamente al provvedimento di concessione del posteggio.

Art. 35 - Scambio di posteggio. Migliorie.

Scambio di posteggio

Gli operatori che intendono scambiare il proprio posteggio, nell'ambito della fiera, devono presentare comunicazione al Comune - Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali – Servizio Economico S.U.A.P., almeno 10 giorni prima dello svolgimento della fiera e devono precisare i posteggi occupati, le superfici ed i settori merceologici trattati.

La richiesta deve essere sottoscritta da entrambi gli operatori commerciali e qualora non sia firmata di fronte al Funzionario dell'Ufficio preposto, deve essere corredata da copia non autenticata dei rispettivi documenti di riconoscimento.

Lo scambio è consentito esclusivamente nell'ambito degli stessi settori merceologici e con posteggi della stessa superficie.

Il Servizio Economico S.U.A.P. può, con provvedimento da notificare all'interessato almeno tre giorni prima della fiera, vietare lo scambio di posteggio per motivi in contrasto con il precedente comma, nonché per motivi igienico sanitari o per altri giustificati motivi.

Il relativo diniego deve essere comunicato agli operatori interessati ed al Settore Polizia Locale.

Migliorie

La richiesta di "miglioria", ovvero la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, di sceglierne un altro che eventualmente si renda disponibile nell'ambito della fiera, per assenza del concessionario o per provvedimento di revoca da parte dell'Amministrazione, deve pervenire al Comune – Settore Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali – Servizio Economico S.U.A.P., almeno dieci giorni prima della fiera, pena la non ammissibilità.

Il Servizio provvede a redigere specifica graduatoria fra gli operatori che presentano richieste di miglitoria e provvede a trasmettere la stessa al Settore Polizia Locale al fine dell'assegnazione di eventuali posteggi liberi.

Le richieste di miglitoria hanno la priorità rispetto allo spuntista, intendendo con tale termine l'operatore che non essendo titolare di concessione di posteggio, si presenta il giorno della fiera ed aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore in concessione.

Non possono essere accolte richieste di miglitoria per posteggi non appartenenti allo stesso settore merceologico e con superfici diverse.

Art. 36 – Esercizio della Vigilanza. Regolamentazione della circolazione stradale e pedonale

In materia di circolazione stradale, si fa riferimento al provvedimento dirigenziale che viene emesso dal Settore Polizia Municipale in occasione di ogni singola manifestazione.

L'attività di vigilanza e di controllo sono demandate alla Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia.

Art. 37 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori.

Il personale della Polizia Locale è incaricato di rilevare le presenze e le assenze degli operatori, concessionari di posteggio o spuntisti, al fine di consentire al Servizio Economico S.U.A.P. la tenuta del registro delle presenze previsto dall'art. 61, comma 2, della legge Regionale 18.11.1999 n. 33. Le rilevazioni sono pubblicate all'albo pretorio e messe a disposizione degli operatori interessati dal Settore Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali – Servizio Economico S.U.A.P..

Art. 38 - Revoca - Sospensione della concessione di posteggio.

E fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare o sospendere le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico per motivi di Polizia Stradale, di pubblico interesse e di sicurezza pubblica.

Art. 39 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed artigiani.

Modalità di accesso.

Per la partecipazione alla fiera, gli imprenditori agricoli e coloro che vendono o espongono, per la vendita, le proprie opere d'arte, le opere dell'ingegno a carattere creativo, sono soggetti alle stesse norme degli altri operatori su aree pubbliche.

La relativa graduatoria è formulata a parte, sulla base delle presenze alla fiera in questione.

In caso di parità si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di occupazione suolo pubblico; in caso di ulteriore parità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione o della denuncia di inizio di attività.

Alla domanda di partecipazione alla fiera deve essere allegato:

- Per gli imprenditori agricoli: copia dell'autorizzazione amministrativa in possesso o copia della denuncia di inizio dell'attività.
- Per coloro che espongono per la vendita le proprie opere d'arte, le opere dell'ingegno a carattere creativo: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le suddette opere sono di propria produzione.

TITOLO VI

CONCESSIONI TEMPORANEE E STAGIONALI

Art. 40 - Concessioni temporanee e stagionali.

Le concessioni temporanee di occupazione suolo pubblico possono essere rilasciate:

- In coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive, religiose o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- Quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche, ovvero per la valorizzazione straordinaria di prodotti tipici comunali, per la quale possono essere autorizzati anche produttori agricoli, salvo l'effettuazione di mercati straordinari e fiere promozionali per i quali vale quanto previsto dal presente Regolamento.

La concessione può essere:

- Per posteggio singolo
- Per feste, sagre e manifestazioni varie
- Stagionale

Art. 41 - Requisiti per il rilascio delle concessioni temporanee

La concessione temporanea può essere rilasciata ad esercenti il commercio su aree pubbliche o private in possesso di autorizzazione amministrativa, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs 114/98, agricoltori in possesso di autorizzazione di cui alla legge 59/63 o di copia di denuncia di inizio di attività ai sensi della legge 241/90.

Può essere rilasciata anche un'unica autorizzazione al soggetto organizzatore con il numero di punti vendita ammessi e le eventuali prescrizioni.

La concessione è subordinata La concessione è rilasciata per periodi interessati, secondo le richieste, anche fuori dei posteggi e delle aree individuate dal Regolamento. La concessione non può in ogni caso superare il periodo massimo di 60 giorni in un anno anche se frazionati.

al pagamento del canone da corrispondere alla Concessionaria per la riscossione per il Comune di Frosinone.

Art. 42 – Modalità di accesso alle concessioni temporanee e stagionali.

La richiesta per la concessione temporanea e stagionale deve essere inviata in bollo al Comune – Settore Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali – Servizio Economico S.U.A.P. , a mezzo R.R., e-mail, p.e.c. ovvero presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, almeno 15 giorni prima dalla data della manifestazione o dalla vendita dei prodotti stagionali.

La domanda deve contenere le generalità complete del richiedente, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa in possesso, i prodotti che si intendono commercializzare (alimentari, non alimentari, misti), la superficie di vendita richiesta ed eventuali recapiti telefonici.

E' demandata:

- Al Settore Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali – Servizio Economico S.U.A.P. la competenza al rilascio delle concessioni temporanee e stagionali;
- Al Settore Polizia Locale l'assegnazione del posteggio;
- Al Settore Risorse Finanziarie ed Economico Commerciali – Servizio Tributi o ditta incaricata dal Comune della riscossione.

Art. 43 - Vendita di prodotti stagionali

Le concessioni per la vendita, su aree pubbliche con posteggio, dei prodotti tipici stagionali, sono rilasciate, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità, esclusivamente nei periodi dal 1° maggio al 30 ottobre per la vendita dei prodotti tipici stagionali estivi e dal 1° ottobre al 31 marzo per i prodotti tipici stagionali e/o invernali. Per la vendita di prodotti tipici stagionali sono individuate le seguenti aree:

- P.le Europa, con esclusione della mattinata del giovedì in occasione del mercato settimanale;
- Piazza Salvo d'Acquisto con esclusione della mattinata del Mercoledì in occasione del mercato settimanale;
- Piazza Martiri di Vallerotonda.
- Via Tiburtina, su area ex Demanio.
- Corso Lazio nell'area destinata al mercato rionale.
- Via San Lorenzo in prossimità dell'intersezione con Piazza Risorgimento.

E' vietata l'installazione di strutture fisse al suolo o tende antiestetiche.

Le suddette aree devono essere delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale

TITOLO VII **PRODUTTORI AGRICOLI**

Art. 44 – Definizione di imprenditore agricolo.

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

- Coltivazione del fondo
- Selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo , il bosco o le acque dolci , salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività , esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione , conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Art. 45 - Modalità di svolgimento dell'attività in forma itinerante o in sede stabile.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, in possesso dei prescritti requisiti di legge, che intendono effettuare la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante, nel Comune ove ha sede l'azienda di produzione, devono inoltrare comunicazione al Comune medesimo di inizio di attività. La vendita può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione, oltre alle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese, degli estremi dell'ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

La comunicazione abilita anche alla vendita diretta al dettaglio e alla partecipazione alle fiere, in tutto il territorio della Repubblica, fermo restando il rispetto dei Regolamenti vigenti in materia nei Comuni ove si intende effettuare la vendita.

Qualora si intende esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche ma in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita.

Art. 46 - Modalità di svolgimento dell'attività nei mercati.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, in possesso dei prescritti requisiti di legge, che intendono effettuare la vendita dei prodotti ottenuti dai rispettivi fondi per coltura o allevamento nei mercati esistenti nel territorio comunale, devono presentare domanda al Comune con le modalità ed tempi previsti dall'Avviso Pubblico di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Per la commercializzazione dei prodotti ottenuti con metodi dell'agricoltura biologica di cui alla legge regionale 30.6.1998 n. 21, sono riservati i seguenti posteggi:

- n. 18 posteggi nel mercato settimanale del giovedì - loc. Selva Piana;
- n. 1 posteggio negli altri mercati ove sono venduti i prodotti del settore alimentare.

Le aree espressamente riservate agli imprenditori agricoli, non possono essere occupate da altri operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nemmeno in spunta, e viceversa.

L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio all'avente diritto della concessione del posteggio, che ha validità decennale ed è rinnovabile automaticamente alla scadenza.

Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione.

Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Gli imprenditori agricoli titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle norme previste dalla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche nonché delle prescrizioni comunali in materia di giorni ed orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature e corrette modalità di vendita.

E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore, unitamente all'azienda agricola di riferimento.

La concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per effettuare, in qualità di agricoltore, la vendita del proprio prodotto.

I Comuni si coordinano e promuovono una reciproca cooperazione al fine di realizzare una efficace azione di vigilanza e repressione degli abusi da parte degli agricoltori esercenti la vendita del loro prodotto.

TITOLO VIII

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 47 – Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
2. Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal regolamento del canone unico.
3. La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.
4. La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dall'articolo 11 del presente regolamento.
5. Le tariffe base da applicare sono approvate dalla Giunta Comunale e riportate nell'allegato A del presente Regolamento.

Art. 48 – Criteri di determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare) di cui all'allegato A, ferma restando quanto previsto all'articolo 11 del presente regolamento in ordine alla durata.
2. L'importo del canone assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Art. 49 – Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10 qualora l'importo dovuto sia superiore a € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2/bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.
5. Per le occupazioni di cui al precedente articolo 26, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

6. Il mancato o parziale versamento del canone dovuto dagli spuntisti comporterà il divieto di ingresso nei mercati e nelle fiere successive sino alla regolarizzazione di quanto dovuto.

Art. 50 – Subentro, cessazione e rimborsi

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma dell'art. 7 del presente regolamento, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa ai sensi dell'art 9 del presente regolamento con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.
4. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore.
5. In caso di affitto del ramo di azienda Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.

TITOLO IX **SANZIONI**

Art. 51 - Sanzioni pecuniarie

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non sanzionate espressamente dalla legge regionale o da altre leggi, è punita ai sensi del presente articolo e secondo le modalità sotto riportate:

<u>VIOLAZIONE ACCERTATA</u>	<u>SANZIONE</u>	<u>SANZIONE</u>
	<u>MINIMA</u>	<u>MASSIMA</u>
<u>Autorizzazione non originale (per spuntisti)</u>	! 75,00	€ 500,00
<u>L'Operatore occupa un posteggio diverso da quello risultante dalla propria concessione</u>	€ 100,00	€ 600,00
<u>Vendita nel mercato di prodotti diversi da quelli autorizzati</u>	! 75,00	€ 500,00
<u>Ingresso nell'area mercatale prima delle ore 6.30</u>	! 75,00	€ 500,00
<u>Non lasciare libero il posteggio entro le ore 15.00</u>	! 75,00	€ 500,00
<u>Sconfinamento rispetto alle misure del posteggio assegnato (con i banchi, con merce per terra o sui banchi, con merce appesa alle tende o agli ombrelloni, con scatoloni o altro, collocare tende o merci in modo da intralciare, ingombrare o danneggiare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico e gli spazi di rispetto tra i posteggi)</u>	! 75,00	€ 500,00
<u>Posteggio in cui non è stata effettuata correttamente la raccolta differenziata</u>	! 25,00	€ 300,00

<u>Posteggio che al momento del passaggio della spazzatrice risulta sporco (presenza di residui di alimenti o di carte, cartoni, oggetti vari non riposti negli appositi contenitori o ordinatamente accatastata sul marciapiede retrostante)</u>	<u>€ 25,00</u>	<u>€ 300,00</u>
<u>Posteggio utilizzato per la vendita del pesce non adeguatamente disinfettato e deodorato.</u>	<u>€ 25,00</u>	<u>€ 300,00</u>

Art. 52 - Sospensione dell'autorizzazione al commercio ambulante con posteggio o itinerante

1. In caso di **violazioni di particolare gravità** o di **recidiva**, il Dirigente del Settore competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.
2. **Si considerano violazioni di particolare gravità:**
 - a. il mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b. l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata;
 - c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
 - d. Il mancato o parziale versamento del Canone alla scadenza della rata unica ovvero il mancato o parziale versamento di almeno due rate anche non consecutive, qualora non regolarizzato entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di mancato versamento;
3. La **recidiva** si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si sia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 53 - Revoca dell'autorizzazione/concessione al commercio ambulante con posteggio

1. L'autorizzazione/concessione viene revocata:
 - **qualora venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:**
 - a. il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
 - b. mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza opportunamente comunicata all'ufficio comunale competente. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale si verifica la revoca della concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività;
 - c. il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
 - d. il titolare di autorizzazione al commercio itinerante sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità opportunamente comunicata all'ufficio comunale competente ;
 - e. in caso di morte del titolare dell'autorizzazione qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

- **In caso di reiterazione del provvedimento sanzionatorio nei confronti dello stesso operatore.** La reiterazione si configura quando il titolare della autorizzazione/concessione, o il suo avente causa, viene sanzionato 2 volte nello stesso anno solare per una o più delle infrazioni di cui all'art.22, anche se ha provveduto al pagamento delle sanzioni mediante oblazione.
2. Il Dirigente del Settore competente può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a carico del Comune. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive, il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore ove ciò sia possibile.
 3. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Dirigente del Settore competente e trasmesso all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Art. 54 - Decadenza dell'autorizzazione/concessione al commercio ambulante con posteggio

Sono causa di decadenza dalla concessione/autorizzazione:

1. la violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
2. la violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
3. la mancata regolarizzazione del versamento del canone nei tempi stabiliti dal provvedimento di sospensione di cui all'articolo 22, comma 2, lett. d) o entro 2 mesi dalla contestazione del mancato versamento.

Allegato A – Mercato Selva Piana, Mercato Largo Turriziani, Spuntisti Selva Piana, Spuntisti Largo Turriziani

La tariffa giornaliera è riportata nella tabella sotto indicata:

- dalle ore 07,00 alle ore 15,00
- dalle ore 16,00 alle ore 24,00

	Tariffa ZONA 1	Tariffa ZONA 2
Tariffa Standard € 1,20 Tariffa mercati e fiere	€ 0,84	€ 0,59

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

	Tipologia di occupazione temporanea	Coeff.	Tariffa	Coeff.	Tariffa
1	Occupazione commercio ambulante, compresa riduzione art.25 c. 25 Reg. Canone Unico (vendita generi alimentari)	0,36	€ 0,30	-	-
2	Occupazione commercio ambulante, compresa riduzione art.25 c. 25 Reg. Canone Unico	0,26	€ 0,22	-	-
3	Occupazione manifestazioni politico, culturali, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti (vendita generi alimentari)	0,77	€ 0,65	0,47	€ 0,28
4	Occupazione manifestazioni politico, culturali, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti	0,66	€ 0,55	0,32	€ 0,19
5	Occupazione mercati non attrezzati (vendita generi alimentari)	0,77	€ 0,65	0,47	€ 0,28
6	Occupazione mercati non attrezzati	0,66	€ 0,55	0,32	€ 0,19
7	Occupazione mercati attrezzati (vendita generi alimentari)	0,92	€ 0,77	0,54	€ 0,32
8	Occupazione mercati attrezzati	0,81	€ 0,68	0,39	€ 0,23